



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidenza

Direzione Generale

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità

Prot. N. 9984

Cagliari, 30 aprile 2012

- Ai Signori Sindaci
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 412/1991.
Pagine trasmesse n. 11

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di:

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Oggetto: Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012.
Spese sostenute dai Comuni e relativi criteri di rendicontazione.

In relazione allo svolgimento dei referendum popolari regionali del 6 maggio 2012 si rappresenta che, in virtù di quanto disposto dalla L.R. 17 maggio 1957, n. 20 e dalla L.R. 6 marzo 1979, n. 7, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in argomento sono anticipate dai Comuni e rimborsate dall'Amministrazione regionale sulla base dei rendiconti che i Comuni dovranno presentare a questo Servizio entro il termine perentorio previsto dalla legge.

Con la presente nota si definiscono la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

TIPOLOGIA DELLE SPESE.

In linea con quanto previsto dalle leggi finanziarie statali e regionali si invitano codeste amministrazioni comunali a predisporre un'organizzazione del procedimento referendario orientata ad un maggior contenimento della spesa, pertanto si rende necessario che le spese anticipate dai Comuni vengano contenute nei limiti strettamente necessari all'espletamento degli adempimenti ad esso inerenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

La tipologia di spese rimborsabili è la seguente:

1. Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.
2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
3. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.
4. Spese per la propaganda elettorale.
5. Spese per stampati non forniti direttamente dalla Regione.
6. Spese per il trasporto del materiale elettorale e di arredamento delle sezioni elettorali e per l'allestimento dei seggi.
7. Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'allestimento dei seggi.
8. Spese per collegamenti telefonici straordinari.
9. Spese postali e telegrafiche.
10. Altre spese indispensabili per gli adempimenti elettorali.

1. Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.

Si premette che, ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n. 20/1957, l'Ufficio elettorale di sezione è composto da **un presidente, quattro scrutatori ed un segretario**.

Il seggio speciale è, invece, composto da **un presidente e da due scrutatori**, uno dei quali assume le funzioni di segretario del seggio.

In virtù del richiamo operato dall'art. 33 della L.R. n. 7/1979, gli importi degli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e comma 5, lett. b), della succitata L. n.70/1980, in caso di effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni; pertanto gli importi degli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

SEGGI ORDINARI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

COMPONENTI	IMPORTO BASE <i>Art. 1, comma 5, lett. a), L. n. 70/1980</i>	INCREMENTO <i>Art. 1, comma 3 e comma 5, lett. b), L. n. 70/1980</i>	TOTALE
Presidente	€ 130,00	€ 132,00	€ 262,00
Scrutatore	€ 104,00	€ 88,00	€ 192,00
Segretario	€ 104,00	€ 88,00	€ 192,00

Il costo complessivo di un seggio ordinario è, pertanto, pari a euro 1.222,00.

SEGGI SPECIALI

COMPONENTI	IMPORTO <i>Art. 1, comma 5, lett. c), L. n. 70/1980</i>
Presidente	€ 79,00
Scrutatore	€ 53,00
Segretario	€ 53,00

Il costo complessivo di un seggio speciale è, pertanto, pari a euro 185,00.

Gli onorari per i componenti degli Uffici elettorali di sezione dovranno essere corrisposti agli aventi diritto senza operare alcuna ritenuta d'acconto in quanto costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (*art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53*).

Spetta, inoltre, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto ai sensi dell'art. 4 della citata L. n. 70/1980, con le limitazioni di cui all'art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*).

Con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, si ritiene di poter condividere la posizione ministeriale secondo la quale nel caso dei presidenti di seggio possa essere consentito l'utilizzo del mezzo proprio, considerata la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario elettorale.

Il periodo utile ai fini dell'effettuazione del lavoro straordinario da parte del personale comunale inizia il **22 marzo 2012** e termina il **5 giugno 2012**, così come già indicato nella nota Prot. n. 6103 del 19 marzo 2012 emanata da questo Servizio.

Ai fini del rimborso delle relative spese, è necessaria la **preventiva autorizzazione formale** sia per il personale stabilmente addetto agli uffici che per quello assegnato quale supporto provvisorio. La determinazione autorizzativa deve essere adottata dal responsabile del servizio e deve specificare i nominativi del personale previsto, il numero di ore mensili di lavoro straordinario autorizzate per ciascun dipendente e la specifica funzione da assolvere.

E' indispensabile che non si inizi ad effettuare lavoro straordinario prima di aver adottato il relativo provvedimento di autorizzazione, in quanto **la mancata autorizzazione preventiva** (tanto per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, quanto per quello assegnato quale integrazione provvisoria) **inibisce il pagamento dei compensi** per le prestazioni pregresse.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, il limite medio del lavoro straordinario è pari a 50 ore mensili per persona, sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. Il limite medio trova applicazione nei soli Comuni con più di 5 dipendenti, cosicché negli altri Comuni – fino a 5 dipendenti – vale il solo limite delle 70 ore mensili individuali.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, resta inteso che il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 70 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

I suddetti limiti non dovranno essere superati neanche nel caso in cui il lavoro straordinario elettorale debba essere svolto per più consultazioni elettorali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

In considerazione della limitatezza dei fondi disponibili, si invitano vivamente i Comuni ad autorizzare la prestazione di lavoro straordinario soltanto per il personale strettamente necessario e per le ore occorrenti per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Ciò vale, in particolare, per il periodo successivo alla data di svolgimento dei referendum (sino al trentesimo giorno successivo), nella misura in cui vi sia una progressiva diminuzione degli adempimenti ad essi inerenti.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dei soggetti cui può attribuirsi il compenso per il lavoro straordinario, nonché la determinazione della misura oraria di tale compenso, si rimanda ai contratti collettivi di lavoro in essere presso codeste Amministrazioni.

Come di consueto, la Regione provvederà al rimborso delle spese per le prestazioni di lavoro straordinario al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni posti a carico dei Comuni, nonché al rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A dimostrazione dell'onere da sostenersi a tale titolo, il Comune dovrà predisporre un analitico prospetto nominativo e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi.

Si ricorda, inoltre, che i buoni pasto erogati ai dipendenti impegnati nell'attività organizzativa per i referendum saranno rimborsati dalla Regione per le sole giornate di lavoro straordinario effettuate, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro e unicamente per le amministrazioni che avessero già attivato questo servizio per i propri dipendenti.

Ai fini del rimborso occorrerà predisporre una distinta riepilogativa dei beneficiari in modo del tutto analogo a quanto avviene per il lavoro straordinario, ovvero con il dettaglio dei buoni pasto maturati mensilmente da ciascun dipendente

Infine, si rappresenta che **non sarà ammessa a rimborso** l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. n. 8/1993.

3. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora il Comune non possa far fronte, con il personale in servizio e con il lavoro straordinario, alle particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali, potrà ricorrere alla stipulazione di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, ove ricorrano puntuali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

esigenze che rendano indispensabile il ricorso alla stipulazione degli stessi con contestuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative dettate in materia.

Il rimborso della relativa spesa da parte della Regione è, comunque, limitato, come tempo massimo, al periodo elettorale precedentemente indicato (22 marzo 2012 - 5 giugno 2012).

Non sono ammesse a rimborso le spese derivanti da contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

4. Spese per la propaganda elettorale.

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

La spesa per l'acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale dovrà essere specificatamente motivata; il rimborso sarà comunque limitato al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni potranno essere utilizzati, nel tempo, anche per altre consultazioni nazionali o regionali.

In ordine all'eventuale noleggio dei predetti tabelloni si rappresenta che quest'ultima spesa potrà essere ammessa a rimborso solo nel caso in cui risulti inequivocabile l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto degli stessi.

5. Spese per stampati non forniti direttamente dalla Regione.

Le spese relative agli stampati (o ai *software* sostitutivi) possono essere rimborsate solo ove siano strettamente indispensabili per gli adempimenti elettorali, **con esclusione, in ogni caso, degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto nonché degli eventuali software per la gestione dei risultati elettorali.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

Rientrano tra le spese rimborsabili, ad esempio, quelle relative alla stampa del manifesto di convocazione dei comizi e del manifesto per la nomina degli scrutatori, demandato ai Comuni con nota di questo Servizio Prot. n. 6103 del 19 marzo 2012, previa verifica del rispetto delle indicazioni in esse contenute.

6. Spese per il trasporto del materiale elettorale e di arredamento delle sezioni elettorali e per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto del materiale elettorale e degli arredi delle sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, nonché alle spese per il montaggio e lo smontaggio delle cabine in tutti i casi in cui il Comune si trovi nell'impossibilità di avvalersi, per lo svolgimento di tali adempimenti, del lavoro straordinario del proprio personale.

7. Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi.

Si ribadisce, inoltre, quanto già rappresentato con **nota di questo Servizio Prot. n. 8786 del 17 aprile 2012** in riferimento all'acquisto della cancelleria occorrente per l'espletamento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione; ai fini del rimborso della relativa spesa, si rappresenta che dovrà essere rendicontata secondo le consuete modalità appresso indicate, specificando, inoltre, nelle note del relativo Allegato "H" l'ammontare di tale spesa per ciascun seggio.

Non è ammesso il rimborso per l'eventuale acquisto di beni mobili, né per l'affitto di locali comunali; l'eventuale affitto di altri locali può essere ammesso esclusivamente nell'ipotesi in cui debbano essere adibiti ad uso di sezione elettorale.

Si esclude, in ogni caso, il rimborso di spese per l'acquisto di materassi, lenzuola, cuscini, coperte e simili, nonché il rimborso, tra le altre, delle spese per l'eventuale acquisto di cabine, bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

8. Spese per collegamenti telefonici straordinari.

Sono ammesse a rimborso le sole spese per i collegamenti telefonici straordinari, a condizione che esse siano strettamente correlate agli adempimenti referendari e pertanto riferite ai giorni della votazione e dello scrutinio, per la raccolta dei dati elettorali.

In relazione all'utilizzo di telefoni cellulari, è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese per il noleggio degli stessi, **non è, invece, ammissibile il rimborso** delle spese relative alle ricariche telefoniche vista l'impossibilità di verificare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

9. Spese postali e telegrafiche.

Sono rendicontabili esclusivamente le spese postali e telegrafiche eventualmente sostenute dai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali prima dell'attivazione dell'apposito servizio di corrispondenza che pone tali spese direttamente a carico della Regione, come comunicato con nota di questo Servizio Prot. n. 7013 del 27 marzo 2012; pertanto **le spese postali e telegrafiche sostenute dai Comuni successivamente all'attivazione del citato servizio di corrispondenza non dovranno essere indicate nel rendiconto delle spese che sarà presentato dai Comuni.**

10. Altre spese indispensabili per gli adempimenti elettorali.

Questa voce attiene alle spese non previste nella casistica precedente, rimborsabili a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai propri organi e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

Non rientrano, ovviamente, fra le spese ammesse a rimborso, quelle conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerle.

Parimenti **non sono rimborsabili** le spese sostenute per l'allestimento di sale stampa e per la diffusione di dati elettorali, compreso il noleggio o l'acquisto di *software* e di apparecchiature tecniche quali video, stampanti e P.C.

DISCIPLINA DEI RIPARTI

Si precisa che non si verifica nessun tipo di abbinamento, e conseguentemente alcun tipo di riparto, tra i referendum popolari regionali del 6 maggio 2012 e le elezioni amministrative del 10 e 11 giugno 2012 con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 24 e 25 giugno 2012; pertanto gli atti che saranno adottati per l'espletamento dei relativi adempimenti dovranno essere distinti per ciascuna consultazione.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Il rendiconto delle spese, corredato dalle necessarie dichiarazioni dei Responsabili degli uffici comunali competenti, dovrà essere compilato con l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto.

I Comuni dovranno compilare *on-line* gli allegati di cui si compone il rendiconto (Allegati da "B" a "M"), attraverso il caricamento dei relativi dati nell'apposita sezione del portale *Comunas*, e **stampare, sottoscrivere ed inviare alla Regione esclusivamente il prospetto riepilogativo generale delle spese di cui si chiede il rimborso (Allegato "A"), generato dall'applicativo suddetto a seguito della convalida conclusiva del rendiconto ottenuta premendo il pulsante "SALVA".**

L'Allegato "A" dovrà essere presentato alla Regione con la massima sollecitudine e, in ogni caso, **entro sei mesi** dalla data di svolgimento dei referendum e, quindi, **entro il 6 novembre 2012** (*art. 15 decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68*).

Poiché tale termine ha carattere perentorio, il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto al rimborso; pertanto, **non si procederà ad effettuare il rimborso in caso di violazione del termine perentorio di presentazione.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

Ai fini della verifica del rispetto di tale termine, si farà riferimento, **esclusivamente, alla data di consegna o alla data di spedizione, per raccomandata, del plico contenente l'Allegato "A" alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità, Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari.**

Si ribadisce che i Comuni non dovranno trasmettere la documentazione giustificativa delle spese, che dovrà essere conservata presso il Comune, in originale, per un periodo di cinque anni dal rimborso delle relative somme e dovrà essere trasmessa entro trenta giorni, in seguito ad eventuale richiesta dell'amministrazione regionale al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli attraverso la verifica analitica della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/5 del 30.12.2010, i controlli saranno effettuati a campione ed, altresì, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul contenuto delle dichiarazioni rese dai Comuni in sede di rendicontazione delle spese; il campione è individuato tramite sorteggio ed è determinato nella misura del 15% dei Comuni della Sardegna e, comunque, in modo da garantire la rappresentatività proporzionale di tutte le province della Regione.

Per garantire la trasparenza delle relative operazioni, il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica e con l'ausilio degli strumenti informatici, previo avviso da pubblicarsi almeno dieci giorni prima nel sito internet istituzionale della Regione.

I Comuni il cui rendiconto sarà sottoposto a controllo dovranno inviare, entro 30 giorni dalla richiesta di questo Servizio, tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute:

- a) copia conformizzata delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario;
- b) copia conformizzata dell'eventuale provvedimento di assunzione di personale a tempo determinato;
- c) copia conformizzata dei giustificativi di spesa relativi alle singole voci per le quali si chiede il rimborso, ed in particolare:
 - I. atti di liquidazione delle spese; per quanto riguarda il lavoro straordinario, il relativo atto di liquidazione dovrà contenere l'elenco dei dipendenti con, a fianco di ognuno, il numero di ore mensilmente liquidate (nei limiti di quelle preventivamente autorizzate);
 - II. mandati di pagamento, con le relative quietanze. Per i soli Comuni capoluogo di Provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito esibire, in luogo delle copie conformi dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione dai Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

- III. fatture analitiche concernenti forniture e trasporti o stampa di manifesti non forniti direttamente dalla Regione, ecc.. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- IV. contratti stipulati per le varie forniture di beni o di servizi;
- V. prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione.

Nell'invitare codeste amministrazioni ad uniformarsi ai criteri e alle modalità indicate nella presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Adriana Deidda